



Informativa per gli Associati

del 06 agosto 2020

BONUS SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO

Nell'ambito delle misure varate nel DL Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, sono state introdotte due agevolazioni, nella forma di crediti d'imposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Le agevolazioni in oggetto riguardano:

- le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- gli interventi di adeguamento degli spazi di lavoro necessari per far osservare le misure di contenimento e l'attuazione dei protocolli sanitari.

BONUS SANIFICAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al beneficio tutti gli esercenti attività d'impresa, arte e professione, inclusi gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Rientrano pertanto nell'agevolazione:

- gli imprenditori individuali, le società di persone (ss, snc e sas) indipendentemente dal regime contabile adottato¹;
- gli enti e le società indicati nell'art 73 c. 1 tuir lett. a) e b) (tra cui rientrano le società di capitali);
- le persone fisiche e associazioni ex art. 5 del TUIR che esercitano arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 con riferimento alle seguenti categorie:

- spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'attività lavorativa e istituzionale;
- spese per l'acquisto di: DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, calzari, etc.); prodotti detergenti e disinfettanti; dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea; dispositivi finalizzati a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi) incluse le spese di installazione.

AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il beneficio consiste in un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta, nel limite massimo di 60 mila euro, corrispondente ad una spesa sostenuta di 100 mila euro.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

COMUNCAZIONE SPESE

Per accedere al credito d'imposta per la sanificazione è necessario presentare una comunicazione delle spese ammissibili tramite l'apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia.

L'istanza può essere presentata:

- dal 20 luglio fino al 07 settembre 2020;
- in via telematica mediante i canali telematici dell'agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

Nel modello vanno altresì indicate le spese sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

BONUS ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al beneficio tutti gli esercenti attività d'impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, fondazioni ed altri enti privati compresi quelli del Terzo Settore.

Nello specifico deve trattarsi di:

- soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico;
- associazioni, fondazioni, inclusi gli enti del terzo settore.

AMBITO OGGETTIVO

Il beneficio spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 con riferimento alle seguenti categorie:

- gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 tra cui rientrano: quelli edilizi effettuati per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza; gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

E' necessario che tali interventi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

- gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il beneficio consiste in un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta, nel limite massimo di 48 mila euro, corrispondente ad una spesa sostenuta di 80 mila euro.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

COMUNCAZIONE SPESE

Per accedere al credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro è necessario presentare comunicazione delle spese ammissibili tramite l'apposito modello disponibile sul sito dell'agenzia.

L'istanza può essere presentata:

- dal 20 luglio fino al 30 novembre 2021;
- in via telematica mediante i canali telematici dell'agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

Nel modello vanno altresì indicate le spese sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.